REGIONE LOMBARDIA

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA

CANNETO PAVESE – CASTANA - MONTESCANO

Via Casabassa n.7 – 27044 Canneto Pavese (PV)

tel. 038588021 – mail: info@primacollina.it – pec: unionelombarda.primacollina@pec.it

P.I./C.F. 01931190183 – Codice Fatturazione Elettronica: UFTBDJ

PROVINCIA DI PAVIA

ALLEGATO I.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DI SERVIZIO ATTUALE DELL'IMPIANTO

CONVENZIONI PER PRESTAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI I.P. ANCORA ATTIVE

ENEL - COMPARTIMENTO DI MILANO ESERCIZIO DISTRETTUALE M I L A N O	ZONA VOGHERA	10 febbraio 1975	96/8116/01 Imp.

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Stipulata tra:
ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (Enel)
COMUNE di CANNETO PAVESE (Provincia di Pavia)

1 - **Oggetto della convenzione** – La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune e l'Enel circa le prestazioni precisate al successivo art. 4, riguardanti gli impianti di illuminazione pubblica di proprietà dell'Enel situati nel territorio del Comune.

2 - **Durata della convenzione** – La presente convenzione decorre dal 1/4/1975, scade il 31/3/1978 e si intende tacitamente prorogata di triennio in triennio qualora una delle parti non ne dia disdetta con lettera raccomandata almeno quattro mesi prima di ogni scadenza.

3 - **Consistenza degli impianti** – Tutti gli impianti di illuminazione pubblica in atto nel territorio comunale sono e restano di proprietà dell'Enel. La consistenza iniziale degli apparecchi illuminanti di proprietà dell'Enel è indicata nella seguente tabella. Eventuali aumenti nella consistenza degli impianti dovranno essere concordati fra le parti.

APPARECCHI ILLUMINANTI			Modalità iniziale del ricambio lampade (1)	Canone annuo per ogni apparecchio illuminante Lire (2)
N.	Tipo e potenza nominale delle lampade			
156	Bulbo fluorescente	80 W	P	5.450
26	" "	125 W	P	5.450
1	Vapori di sodio	60 W	P	9.110
183				

(1) P = ricambio a programma; S = ricambio saltuario
(2) Riferito ai costi del mese di ottobre 1970

(2 A 4) 1800 | 1174 - P.
EC MI 40/46

4 - **Prestazioni** – L'Enel, esclusivamente per gli impianti di sua proprietà, si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni:

a) ***Manutenzione delle linee e dei sostegni*** - Tali parti d'impianto saranno mantenute dall'Enel in normale stato di efficienza.

b) ***Manutenzione degli apparecchi illuminanti*** - L'Enel manterrà in normali condizioni di funzionamento gli apparecchi illuminanti provvedendo alla loro manutenzione e in particolare alla pulizia delle armature, dei riflettori e delle gonnelle e, in quanto necessario, al ricambio degli apparecchi accessori (quali reattori e condensatori), delle gonnelle, dei portalampade, degli attacchi, degli organi di protezione e delle morsetterie.

c) ***Accensione e spegnimento delle lampade*** - L'Enel disimpegnerà il servizio di accensione e spegnimento delle lampade mediante idonei dispositivi di apertura e chiusura dei circuiti, curandone la regolare manutenzione.

La durata annua di accensione e l'orario solare di accensione e spegnimento delle lampade sono indicati nella tabella seguente:

Mese	decade	dalle ore	alle ore	Mese	decade	dalle ore	alle ore	Mese	decade	dalle ore	alle ore
Gennaio	1ª	17.20'	7.40'	Maggio	1ª	20.00'	4.40'	Settembre	1ª	19.15'	5.30'
	2ª	17.30'	7.35'		2ª	20.10'	4.25'		2ª	18.55'	5.40'
	3ª	17.40'	7.30'		3ª	20.25'	4.15'		3ª	18.35'	5.55'
Febbraio	1ª	17.55'	7.20'	Giugno	1ª	20.35'	4.05'	Ottobre	1ª	18.15'	6.05'
	2ª	18.10'	7.05'		2ª	20.40'	4.05'		2ª	17.55'	6.20'
	3ª	18.25'	6.50'		3ª	20.45'	4.05'		3ª	17.40'	6.30'
Marzo	1ª	18.35'	6.35'	Luglio	1ª	20.45'	4.10'	Novembre	1ª	17.25'	6.45'
	2ª	18.50'	6.15'		2ª	20.35'	4.20'		2ª	17.15'	7.00'
	3ª	19.05'	5.55'		3ª	20.25'	4.30'		3ª	17.05'	7.10'
Aprile	1ª	19.20'	5.35'	Agosto	1ª	20.10'	4.45'	Dicembre	1ª	17.05'	7.25'
	2ª	19.30'	5.15'		2ª	19.55'	5.00'		2ª	17.05'	7.30'
	3ª	19.45'	4.55'		3ª	19.35'	5.15'		3ª	17.10'	7.40'
Totale accensione: ore 4000 all'anno.											

L'Enel provvederà:

- a tarare i dispositivi a cellula fotoelettrica in modo da ottenere mediamente detta durata annua di accensione;
- a regolare i dispositivi di altro tipo in modo che l'accensione e lo spegnimento delle lampade siano attuati secondo l'orario solare convenuto nella suddetta tabella.

d) ***Ricambio delle lampade*** - L'Enel provvederà al ricambio delle lampade installate negli impianti di cui all'art. 3, secondo le seguenti modalità:

ricambio a programma:

- sostituzione a programma di tutte le lampade in opera con la sottoindicata periodicità media:

  lampade a incandescenza: ogni 1500 ore di accensione circa

  lampade a scarica : ogni 6000 ore di accensione circa

- sostituzione, su segnalazione del Comune, delle lampade che dovessero andare occasionalmente fuori servizio tra un ricambio e l'altro del programma; queste sostituzioni saranno effettuate con frequenza settimanale, utilizzando lampade rimosse in precedenti ricambi a programma.

ricambio saltuario: sostituzione su segnalazione del Comune delle lampade che dovessero andare fuori servizio; queste sostituzioni saranno effettuate con frequenza settimanale.

In entrambi i casi la provvista delle lampade sarà effettuata a cura e spese dell'Enel.

Restano esclusi dai presenti accordi i ricambi di lampade e le riparazioni o sostituzioni di altre parti d'impianto danneggiate o mancanti per vandalismi, per furti o per altri eventi eccezionali.

In questi casi, che dovranno essere segnalati a cura del Comune, l'Enel si impegna a provvedere alle necessarie opere di ripristino, dietro rimborso delle relative spese.

5 - **Canoni** – A compenso delle prestazioni oggetto della presente convenzione il Comune corrisponde all'Enel quanto segue:

a) per la manutenzione delle linee e dei sostegni: un canone di L. 430 all'anno per ogni apparecchio illuminante installato;

b) per le restanti prestazioni: i canoni annui il cui ammontare, in relazione ai vari tipi di apparecchi illuminanti, risulta stabilito nella tabella riportata all'articolo 3, salvo quanto precisato nel successivo articolo 6 (Variabilità dei canoni).

Il Comune deve inoltre corrispondere gli oneri fiscali o di altra natura posti per legge a Suo carico.

Qualora nel corso della convenzione dovessero concordarsi aumenti nel numero o nella potenza degli apparecchi illuminanti, ai nuovi apparecchi, se del tipo considerato nella sopraindicata tabella, saranno applicati gli stessi canoni di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo. Per apparecchi di tipo non previsto in tabella i canoni relativi alle prestazioni di cui al precedente punto *b*) verranno concordati di volta in volta.

6 - **Variabilità dei canoni** – Il canone di cui al punto *a*) dell'art. 5 – previsto al Cap. I, parag. 1) Provv. CIP n. 34/1974 – è soggetto a tutte le variazioni e modifiche che potranno essere apportate dalle competenti Autorità.

I canoni unitari di cui al punto *b*) dell'art. 5 sono correlati ai costi del mese di ottobre 1970 e si intendono di comune accordo riferiti al valore medio ponderato dei seguenti indici riportati sul « Bollettino mensile di statistica » - ISTAT:

- numero indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali, compresi gli assegni familiari, degli operai addetti alla produzione e distribuzione dell'energia elettrica (base 1966 = 100);
- numero indice dei prezzi all'ingrosso, macchine ed apparecchiature elettriche (base 1966 = 100).

Ai predetti indici verrà attribuito un peso rispettivamente del 70% e del 30%.

Al detto mese di ottobre 1970 tale valore medio ponderato risulta pari a: $121{,}2 \times 0{,}7 + 112{,}2 \times 0{,}3 = 118{,}5$ (base 1966 = 100).
Con la stessa proporzione con la quale varierà questo valore medio ponderato, i canoni unitari sopra precisati saranno aggiornati all'inizio di ogni semestre solare in base agli indici relativi rispettivamente ai mesi di ottobre e di aprile immediatamente precedenti; l'aggiornamento non avrà luogo se la variazione dei canoni risulterà inferiore al 5%.

Qualora l'ISTAT modifichi la serie dei numeri indici sopra indicati, il valore medio ponderato, da porre a confronto con quello del semestre precedente, sarà determinato mediante l'applicazione dei coefficienti di raccordo pubblicati dall'ISTAT; nel caso in cui non siano disponibili i suddetti coefficienti di raccordo, sarà effettuato il concatenamento tra la nuova e la vecchia serie dei numeri indici interessati dalla modifica.

7 - **Spostamenti di impianto** — Le spese di riparazione, modifiche o spostamento degli impianti ed apparecchi di proprietà dell'Enel, rese necessarie per fatto o nell'interesse del Comune o comunque conseguenti, anche se a beneficio di terzi, a provvedimenti emessi dal Comune, sono a carico di questo.

8 - **Fatturazione - Anticipo** — La periodicità di fatturazione potrà essere modificata dall'Enel nel corso della convenzione, restando comunque esclusa l'adozione di una periodicità inferiore a quella mensile. L'Enel rinunzia al versamento, da parte del Comune, di ogni anticipo sulle prestazioni oggetto della presente convenzione in quanto venga a sua volta esonerato dal versamento della cauzione prevista dall'art. 54 del « Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato », nonché dal versamento di cauzioni per qualsiasi altro titolo.

Qualora l'Enel venisse, per qualsiasi motivo, obbligato a versare le cauzioni di cui sopra, il Comune verserà in contropartita all'Enel, a titolo di anticipo sulle prestazioni suddette, una somma in contanti commisurata all'entità complessiva dei canoni ed alla periodicità della fatturazione; tale somma sarà conguagliata al termine della convenzione.

9 - **Pagamenti** — Le fatture debbono essere integralmente pagate dal Comune entro trenta giorni dalla data di spedizione.
Se il pagamento è ritardato oltre il termine sopra indicato l'Enel, ferma la facoltà di adottare tutti i provvedimenti atti alla tutela del proprio credito, potrà applicare gli interessi di mora nella misura del 7,5% in ragione d'anno e le maggiori spese di cauzione; in caso di aumento del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data del 14 agosto 1969, la misura degli interessi di mora sarà maggiorata dei punti di aumento di detto tasso.

Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.

10 - **Cessione della convenzione** — L'Enel ha la facoltà di cedere la presente convenzione ad altra impresa.
Il Comune non può cedere la convenzione a terzi.

11 - **Ispezioni e verifiche** — Le parti, a mezzo dei propri incaricati in contraddittorio tra di loro, possono in qualsiasi momento procedere a verifiche per accertare il rispetto delle condizioni pattuite nella presente convenzione.

12 - **Oneri fiscali e vari** — La presente convenzione, redatta a cura dell'Enel, a norma del secondo comma dell'articolo 5 del DPR n. 634 del 26 ottobre 1972, non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso; gli oneri per bollo, tasse, diritti di segreteria, si intendono a carico del Comune.

Eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o disposizione dell'Autorità competente, alla convenzione, alle prestazioni e ai relativi compensi, sono a carico del Comune salvo che siano espressamente posti dalla legge stessa a carico dell'Enel e senza facoltà di rivalsa.

L'ammontare della spesa relativa alle prestazioni di cui alla presente convenzione e gli eventuali successivi aumenti della stessa saranno, a cura del Comune, iscritti nelle spese obbligatorie del bilancio comunale.

13 - **Autorizzazioni** — Il Comune consente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, il passaggio e l'appoggio sul suolo pubblico e sugli edifici comunali, delle linee elettriche ad alta e a bassa tensione dell'Enel e, in genere, l'occupazione di aree e relativo sottosuolo che si rendesse necessaria per il trasporto e la distribuzione dell'energia all'utenza dell'Enel.

Il Comune accorda inoltre gratuitamente l'occupazione temporanea del suolo pubblico con gli attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione e manutenzione di tutti gli impianti gestiti dall'Enel e si impegna infine a tenere regolati i rami e le fronde degli alberi dei viali ed in genere delle aree pubbliche, in modo che, in qualsiasi condizione meteorologica, siano esclusi contatti con le linee elettriche degli impianti suddetti.

14 - **Comunicazioni del Comune** — Le comunicazioni del Comune, inerenti alle prestazioni oggetto della presente convenzione, devono essere trasmesse all'Enel per iscritto.

15 - **Elezione di domicilio e Foro competente** — Il Comune elegge domicilio a tutti gli effetti nella sede Municipale. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di .....Milano.....

CONDIZIONI PARTICOLARI

Si dà atto che, per effetto dell'articolo 6 della presente convenzione, i canoni indicati nella tabella riportata all'articolo 3 devono essere maggiorati del 45,48% in relazione al valore di 172,39 assunto nell'aprile 1974 dalla media ponderata dei numeri indici ISTAT richiamati nell'anzidetto articolo 6.

PER L'ENEL

ENEL
COMPARTIMENTO DI MILANO
ESERCIZIO DISTRETTUALE DI MILANO

PER IL COMUNE

Il Comune dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede e di approvare in particolare, per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli: 2 (Durata della convenzione); 6 (Variabilità dei canoni); 8 (Fatturazione - Anticipo); 9 (Pagamenti); 10 (Cessione della convenzione); 13 (Autorizzazioni); 15 (Elezione di domicilio e Foro competente).

PER IL COMUNE

Milano li, 10 febbraio 1975

Ente Nazionale
per l'Energia Elettrica
(Enel)
Compartimento di Milano
Esercizio Distrettuale di Milano
ZONA DI VOGHERA

27058 VOGHERA
VIA VITTORIO VENETO 26
TEL 48 547

15 gennaio 1985

Spettabile
AMMINISTRAZIONE COMUNALE di
27044 CANNETO PAVESE PV

PROT. N. C/CM/mm. 00445
(DA INDICARE NELLA RISPOSTA)

OGGETTO: Appendice alla convenzione per prestazioni relative all'impianto di illuminazione pubblica.

In allegato Vi inviamo la copia dell'appendice alla convenzione sopracitata di Vostra spettanza da noi controfirmata.

Con i migliori saluti.

All.: c.s.

10 MI 371127 - (A 41 10.000 - 9 77 - P.

COMUNE DI CANNETO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

N. 2613 di Prot.

Addì, 11.1.1985

Risposta alla nota del 6.12.84

n. 07293 Div. ..... Sez. .....

Al 1' ENEL

VOGHERA

Bizzoni - Pavia

OGGETTO

Nuove modalità di manutenzione impianti di illuminazione pubblica. Canoni relativi.

In allegato Vi trasmettiamo le copie firmate dell'appendice in attesa della copia di nostra spettanza.

Con osservanza.

Il Sindaco

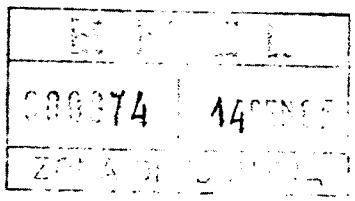

APPENDICE n 1 ALLA CONVENZIONE PER PRESTAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STIPULATA IN DATA 10 febbraio 1975 TRA L'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL) ED IL COMUNE DI CANNETO PAVESE (PROVINCIA DI PAVIA)

A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'art. 3 (Consistenza degli impianti), il punto b) dell'art. 4 (Manutenzione degli apparecchi illuminanti), il punto d) dell'art. 4 (Ricambio delle lampade) e l'art. 6 (Variabilità dei canoni) della convenzione sopracitata, si intendono annullati e sostituiti dai seguenti altri:

art. 3 - **Consistenza degli impianti** — Tutti gli impianti di illuminazione pubblica in atto nel territorio comunale sono e restano di proprietà dell'Enel. La consistenza degli apparecchi illuminanti di proprietà dell'Enel, alla data del 30 settembre 1984, è indicata nella seguente tabella. Eventuali variazioni nella consistenza degli impianti dovranno essere concordate fra le parti.

APPARECCHI ILLUMINANTI			canone annuo per ogni apparecchio illuminante L (1)
n	tipo e potenza nominale delle lampade		
4	bulbo fluorescente	50 W	21.170
172	bulbo fluorescente	80 W	22.620
28	bulbo fluorescente	125 W	22.980
1	sodio bassa pressione	55 W	31.200

84 - p.

(1) Riferito ai costi del mese di ottobre 1982.

punto *b)* dell'art. 4 - *Manutenzione degli apparecchi illuminanti* — L'Enel manterrà in normali condizioni di funzionamento gli apparecchi illuminanti provvedendo alla loro manutenzione e, in quanto necessario, al ricambio degli alimentatori, dei portalampade, degli attacchi e delle morsetterie.

La pulizia degli apparecchi illuminanti verrà effettuata ogni due anni circa, in occasione del ricambio a programma.

punto *d)* dell'art. 4 — *Ricambio delle lampade* — L'Enel provvederà al ricambio a programma delle lampade installate negli impianti di cui al precedente art. 3, ogni 8.000 ore di accensione circa.

Sostituirà inoltre, su segnalazione del Comune, le lampade che dovessero andare occasionalmente fuori servizio tra un ricambio a programma e l'altro; queste sostituzioni saranno effettuate con frequenza settimanale.

La provvista delle lampade sarà effettuata da parte dell'Enel. Saranno impiegate lampade nuove sia per i ricambi a programma che per i ricambi occasionali.

Restano esclusi dai presenti accordi i ricambi di lampade e le riparazioni o sostituzioni di altre parti d'impianto danneggiate o mancanti per vandalismi, per furti o per altri eventi eccezionali. In questi casi, che dovranno essere segnalati a cura del Comune, l'Enel si impegna a provvedere alle necessarie opere di ripristino, dietro rimborso delle relative spese.

art. 6 - **Variabilità dei canoni** — Il canone di cui al punto a) dell'art. 5 — previsto al Cap. I, paragrafo A del Provv. CIP n. 44/1980 — è soggetto a tutte le variazioni e modifiche che potranno essere apportate dalle competenti Autorità.

I canoni unitari di cui al punto b) dell'art. 5 sono correlati ai costi del mese di ottobre 1982 e si intendono riferiti al valore medio ponderato dei seguenti indici riportati sul « Bollettino mensile di statistica » ISTAT:

- numero indice delle retribuzioni orarie contrattuali degli operai dell'industria elettrica (fatta 100 la media dell'anno 1980 con base 1975);
- numero indice dei prezzi all'ingrosso, materiali e forniture elettriche (base 1980 = 100).

Ai predetti indici verrà attribuito un peso rispettivamente del 70% e del 30%.

Al detto mese di ottobre 1982 tale valore medio ponderato risulta pari a: $144,7 \times 0,7 + 136,4 \times 0,3 = 142,21$ (fatta 100 la media dell'anno 1980 con base 1975 per il primo numero indice e con base 1980 = 100 per il secondo indice).

Con la stessa proporzione con la quale varierà questo valore medio ponderato, i canoni unitari sopra precisati saranno aggiornati all'inizio di ogni semestre solare in base agli indici relativi rispettivamente ai mesi di ottobre e di aprile immediatamente precedenti; l'aggiornamento non avrà luogo se la variazione dei canoni risulterà inferiore al 5% rispetto al precedente valore medio ponderato, che ha determinato una variazione dei canoni.

Qualora l'ISTAT modifichi la serie dei numeri indici sopra indicati, il valore medio ponderato, da porre a confronto con quello del semestre precedente, sarà determinato mediante l'applicazione dei coefficienti di raccordo pubblicati dall'ISTAT; nel caso in cui non siano disponibili i suddetti coefficienti di raccordo, sarà effettuato il concatenamento tra la nuova e la vecchia serie dei numeri indici interessati alla modifica.

Restano ferme tutte le pattuizioni indicate nella convenzione sopracitata, in quanto non modificate dal contenuto della presente appendice, che della convenzione stessa viene a formare parte integrante.

Voghera li, 6 dicembre 1984

PER L'ENEL

PER IL COMUNE

Voghera, 6 dicembre 1984

RACCOMANDATA

Spettabile
AMMINISTRAZIONE COMUNALE di
27044 CANNETO PAVESE PV

Prot. n. C/CM/mm. 7293

Nuove modalità di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica - Canoni relativi.

In base ai risultati di studi ed analisi condotte in argomento, è emersa la necessità di adottare nuove modalità per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.

Tali nuove modalità sono indicate nell'allegata appendice alla convenzione in atto.

I nuovi canoni annui unitari, corrispondenti alle suddette modalità di manutenzione, sono riportati nella tabella 1 e messi a confronto con i canoni in atto.

Ci è gradito comunicare che, sulla base della consistenza dell'impianto al 30 settembre 1984 e dei canoni unitari riferiti al 2° semestre 1984, risulta, una riduzione del canone annuo complessivo di lire - 1.599.603.- , come è evidenziato nella tabella 2.

L'applicazione delle nuove modalità di manutenzione e dei relativi canoni unitari, con i dovuti aggiornamenti, avrà inizio con il 1° gennaio 1985.

Vi preghiamo di volerci restituire firmate entrambe le copie dell'appendice; sarà poi nostra cura inviarVi quella di Vostra spettanza da noi controfirmata.

Con i migliori saluti.

All.: c.s.

tabella 1

allegata alla lettera

4293

MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Comune di **CANNETO PAVESE**

tipo e potenza nominale delle lampade	nuovo canone annuo per ogni apparecchio illuminante			canone annuo in atto per ogni apparecchio illuminante		
	valore base ottobre 1982 L	coefficiente di variazione % (1)	valore al 2° semestre 1984 L	valore base aprile 1976 L	coefficiente di variazione % (1)	valore al 2° semestre 1984 L
bulbo fluorescente 50 W	**21.170**	20,51	**25.512**	**8.500**	232,31	**28.246**
bulbo fluorescente 80 W	**22.620**	"	**27.259**	**10.580**	"	**35.158**
bulbo fluorescente 125 W	**22.980**	"	**27.693**	**10.580.**	"	**35.158**
sodio bassa pressione 55 W	**31.200**	"	**37.599**	**17.700**	"	**58.818**

84 - n.

(1) Si vedano gli uniti conteggi.

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI VARIAZIONE PERCENTUALE DEL VALORE BASE ALL'OTTOBRE 1982 DEL NUOVO CANONE ANNUO PER OGNI APPARECCHIO ILLUMINANTE

	ottobre 1982	aprile 1984
a) numero indice delle retribuzioni orarie contrattuali degli operai dell'industria elettrica (fatta 100 la media dell'anno 1980 con base 1975)	144,7	178,1 (1)
b) numero indice dei prezzi all'ingrosso, materiali e forniture elettriche (base 1980 = 100)	136,4	155,7 (2)
c) valore medio ponderato $a \times 0,7 + b \times 0,3$	142,21	171,38

d) coefficiente di variazione percentuale

$$\frac{171,38 - 142,21}{142,21} \times 100 = 20,51\%$$

---

(1) Il valore 178,1 è stato così determinato:

$$\frac{125,2 \times 3,1373}{220,6} \times 100 \quad 178,1$$

dove:

— 125,2 dato ISTAT - Bollettino Mensile di Statistica n 7 del luglio 1984

— 3,1373 coefficiente di raccordo tra le basi 1982 = 100 e 1975 100

— 220,6 valore medio dell'indice al 1980 con base 1975.

(2) Dato ISTAT - Bollettino Mensile di Statistica n 7 del luglio 1984.

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI VARIAZIONE PERCENTUALE DEL VALORE BASE ALL'APRILE 1976 DEL CANONE ANNUO IN ATTO PER OGNI APPARECCHIO ILLUMINANTE

	aprile 1976	aprile 1984
a) numero indice delle retribuzioni orarie contrattuali — esclusi assegni familiari — degli operai addetti alla produzione e distribuzione dell'energia elettrica (base 1975 = 100)	107,5	392,8 (1)
b) numero indice dei prezzi all'ingrosso materiali e forniture elettriche (fatta 100 la media del 1975 con base 1970)	111,58	287,76 (2)
c) valore medio ponderato $a \times 0,7 + b \times 0,3$	108,72	361,29

d) coefficiente di variazione percentuale

$$\frac{361,29 - 108,72}{108,72} \times 100 = 232,31\%$$

---

(1) Il valore di 392,8 è stato determinato moltiplicando 125,2 (dato ISTAT - Bollettino Mensile di Statistica n. 7 del luglio 1984) per 3,1373 (coefficiente di raccordo tra le basi 1982 = 100 e 1975 = 100).

(2) Il valore di 287,76 è stato così determinato:

$$\frac{155,7 \times 1,6064 \times 1,6786}{145,9} \times 100 \quad 287,76$$

dove:

- 155,7 dato ISTAT - Bollettino Mensile di Statistica n. 7 del luglio 1984
- 1,6064 coefficiente di raccordo tra le basi 1980 = 100 e 1976 = 100
- 1,6786 coefficiente di raccordo tra le basi 1976 100 e 1970 100
- 145,9 valore medio dell'indice al 1975 con base 1970.

84 - P.

MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

tabella 2

allegata alla lettera 7293

Comune di CANNETO PAVESE

consistenza impianto al 30 settembre 1984			canone annuo (riferito al 2° semestre 1984)				
apparecchi illuminanti			nuovo		in atto		differenza a — b
tipo e potenza nominale delle lampade		n	unitario L/anno	complessivo L/anno a	unitario L/anno	complessivo L/anno b	L/anno
bulbo fluorescente	50 W	4	25.512	102.048	28.246	112.984	- 10.936
bulbo fluorescente	80 W	172	27.259	4.688.548	35.158	6.047.176	- 1.358.628
bulbo fluorescente	125 W	28	27.693	775.404	35.158	984.424	- 209.020
sodio bassa pressione	55 W	1	37.599	37.599	58.818	58.818	- 21.219
		205		5.603.599		7.203.402	- 1.599.803

84 - 2

ENEL - COMPARTIMENTO DI MILANO ESERCIZIO DISTRETTUALE M I L A N O	ZONA DI VOGHERA	DATA 1o febbraio 1975	N.° 96/8144/01 Imp.

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Stipulata tra:
ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (Enel)
COMUNE di CASTANA (Provincia di Pavia)

1 - **Oggetto della convenzione** – La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune e l'Enel circa le prestazioni precisate al successivo art. 4, riguardanti gli impianti di illuminazione pubblica di proprietà dell'Enel situati nel territorio del Comune.

2 - **Durata della convenzione** – La presente convenzione decorre dal 1/4/1975, scade il 31/3/1978 e si intende tacitamente prorogata di triennio in triennio qualora una delle parti non ne dia disdetta con lettera raccomandata almeno quattro mesi prima di ogni scadenza.

3 - **Consistenza degli impianti** – Tutti gli impianti di illuminazione pubblica in atto nel territorio comunale sono e restano di proprietà dell'Enel. La consistenza iniziale degli apparecchi illuminanti di proprietà dell'Enel è indicata nella seguente tabella. Eventuali aumenti nella consistenza degli impianti dovranno essere concordati fra le parti.

APPARECCHI ILLUMINANTI		Modalità iniziale del ricambio lampade (1)	Canone annuo per ogni apparecchio illuminante Lire (2)
N.	Tipo e potenza nominale delle lampade		
3	Bulbo fluorescente 50 W	P	4.380
74	" " 80 W	P	5.450
77			

(1) P = ricambio a programma; S = ricambio saltuario

(2) Riferito ai costi del mese di ottobre 1970

(2 A 47) 1960 | 1174 - P.

EC MI 40/46

4 - **Prestazioni** – L'Enel, esclusivamente per gli impianti di sua proprietà, si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni:

a) ***Manutenzione delle linee e dei sostegni*** - Tali parti d'impianto saranno mantenute dall'Enel in normale stato di efficienza.

b) ***Manutenzione degli apparecchi illuminanti*** - L'Enel manterrà in normali condizioni di funzionamento gli apparecchi illuminanti provvedendo alla loro manutenzione e in particolare alla pulizia delle armature, dei riflettori e delle gonnelle e, in quanto necessario, al ricambio degli apparecchi accessori (quali reattori e condensatori), delle gonnelle, dei portalampade, degli attacchi, degli organi di protezione e delle morsetterie.

c) ***Accensione e spegnimento delle lampade*** - L'Enel disimpegnerà il servizio di accensione e spegnimento delle lampade mediante idonei dispositivi di apertura e chiusura dei circuiti, curandone la regolare manutenzione.

La durata annua di accensione e l'orario solare di accensione e spegnimento delle lampade sono indicati nella tabella seguente:

Mese	decade	dalle ore	alle ore	Mese	decade	dalle ore	alle ore	Mese	decade	dalle ore	alle ore
Gennaio	1ª	17.20'	7.40'	Maggio	1ª	20.00'	4.40'	Settembre	1ª	19.15'	5.30'
	2ª	17.30'	7.35'		2ª	20.10'	4.25'		2ª	18.55'	5.40'
	3ª	17.40'	7.30'		3ª	20.25'	4.15'		3ª	18.35'	5.55'
Febbraio	1ª	17.55'	7.20'	Giugno	1ª	20.35'	4.05'	Ottobre	1ª	18.15'	6.05'
	2ª	18.10'	7.05'		2ª	20.40'	4.05'		2ª	17.55'	6.20'
	3ª	18.25'	6.50'		3ª	20.45'	4.05'		3ª	17.40'	6.30'
Marzo	1ª	18.35'	6.35'	Luglio	1ª	20.45'	4.10'	Novembre	1ª	17.25'	6.45'
	2ª	18.50'	6.15'		2ª	20.35'	4.20'		2ª	17.15'	7.00'
	3ª	19.05'	5.55'		3ª	20.25'	4.30'		3ª	17.05'	7.10'
Aprile	1ª	19.20'	5.35'	Agosto	1ª	20.10'	4.45'	Dicembre	1ª	17.05'	7.25'
	2ª	19.30'	5.15'		2ª	19.55'	5.00'		2ª	17.05'	7.30'
	3ª	19.45'	4.55'		3ª	19.35'	5.15'		3ª	17.10'	7.40'
Totale accensione: ore 4000 all'anno.											

L'Enel provvederà:

- a tarare i dispositivi a cellula fotoelettrica in modo da ottenere mediamente detta durata annua di accensione;
- a regolare i dispositivi di altro tipo in modo che l'accensione e lo spegnimento delle lampade siano attuati secondo l'orario solare convenuto nella suddetta tabella.

d) ***Ricambio delle lampade*** - L'Enel provvederà al ricambio delle lampade installate negli impianti di cui all'art. 3, secondo le seguenti modalità:

ricambio a programma:

- sostituzione a programma di tutte le lampade in opera con la sottoindicata periodicità media:

  lampade a incandescenza: ogni 1500 ore di accensione circa
  lampade a scarica : ogni 6000 ore di accensione circa

- sostituzione, su segnalazione del Comune, delle lampade che dovessero andare occasionalmente fuori servizio tra un ricambio e l'altro del programma; queste sostituzioni saranno effettuate con frequenza settimanale, utilizzando lampade rimosse in precedenti ricambi a programma.

ricambio saltuario: sostituzione su segnalazione del Comune delle lampade che dovessero andare fuori servizio; queste sostituzioni saranno effettuate con frequenza settimanale.

In entrambi i casi la provvista delle lampade sarà effettuata a cura e spese dell'Enel.

Restano esclusi dai presenti accordi i ricambi di lampade e le riparazioni o sostituzioni di altre parti d'impianto danneggiate o mancanti per vandalismi, per furti o per altri eventi eccezionali.

In questi casi, che dovranno essere segnalati a cura del Comune, l'Enel si impegna a provvedere alle necessarie opere di ripristino, dietro rimborso delle relative spese.

5 - **Canoni** – A compenso delle prestazioni oggetto della presente convenzione il Comune corrisponde all'Enel quanto segue:

a) per la manutenzione delle linee e dei sostegni: un canone di L. 430 all'anno per ogni apparecchio illuminante installato;

b) per le restanti prestazioni: i canoni annui il cui ammontare, in relazione ai vari tipi di apparecchi illuminanti, risulta stabilito nella tabella riportata all'articolo 3, salvo quanto precisato nel successivo articolo 6 (Variabilità dei canoni).

Il Comune deve inoltre corrispondere gli oneri fiscali o di altra natura posti per legge a Suo carico.

Qualora nel corso della convenzione dovessero concordarsi aumenti nel numero o nella potenza degli apparecchi illuminanti, ai nuovi apparecchi, se del tipo considerato nella sopraindicata tabella, saranno applicati gli stessi canoni di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo. Per apparecchi di tipo non previsto in tabella i canoni relativi alle prestazioni di cui al precedente punto *b*) verranno concordati di volta in volta.

6 - **Variabilità dei canoni** – Il canone di cui al punto *a*) dell'art. 5 – previsto al Cap. I, parag. 1) Provv. CIP n. 34/1974 – è soggetto a tutte le variazioni e modifiche che potranno essere apportate dalle competenti Autorità.

I canoni unitari di cui al punto *b*) dell'art. 5 sono correlati ai costi del mese di ottobre 1970 e si intendono di comune accordo riferiti al valore medio ponderato dei seguenti indici riportati sul « Bollettino mensile di statistica » - ISTAT:

- numero indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali, compresi gli assegni familiari, degli operai addetti alla produzione e distribuzione dell'energia elettrica (base 1966 = 100);
- numero indice dei prezzi all'ingrosso, macchine ed apparecchiature elettriche (base 1966 = 100).

Ai predetti indici verrà attribuito un peso rispettivamente del 70% e del 30%.

Al detto mese di ottobre 1970 tale valore medio ponderato risulta pari a: $121{,}2 \times 0{,}7 + 112{,}2 \times 0{,}3 = 118{,}5$ (base 1966 = 100).

Con la stessa proporzione con la quale varierà questo valore medio ponderato, i canoni unitari sopra precisati saranno aggiornati all'inizio di ogni semestre solare in base agli indici relativi rispettivamente ai mesi di ottobre e di aprile immediatamente precedenti; l'aggiornamento non avrà luogo se la variazione dei canoni risulterà inferiore al 5%.

Qualora l'ISTAT modifichi la serie dei numeri indici sopra indicati, il valore medio ponderato, da porre a confronto con quello del semestre precedente, sarà determinato mediante l'applicazione dei coefficienti di raccordo pubblicati dall'ISTAT; nel caso in cui non siano disponibili i suddetti coefficienti di raccordo, sarà effettuato il concatenamento tra la nuova e la vecchia serie dei numeri indici interessati dalla modifica.

7 - **Spostamenti di impianto** — Le spese di riparazione, modifiche o spostamento degli impianti ed apparecchi di proprietà dell'Enel, rese necessarie per fatto o nell'interesse del Comune o comunque conseguenti, anche se a beneficio di terzi, a provvedimenti emessi dal Comune, sono a carico di questo.

8 - **Fatturazione - Anticipo** — La periodicità di fatturazione potrà essere modificata dall'Enel nel corso della convenzione, restando comunque esclusa l'adozione di una periodicità inferiore a quella mensile. L'Enel rinunzia al versamento, da parte del Comune, di ogni anticipo sulle prestazioni oggetto della presente convenzione in quanto venga a sua volta esonerato dal versamento della cauzione prevista dall'art. 54 del « Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato », nonché dal versamento di cauzioni per qualsiasi altro titolo.

Qualora l'Enel venisse, per qualsiasi motivo, obbligato a versare le cauzioni di cui sopra, il Comune verserà in contropartita all'Enel, a titolo di anticipo sulle prestazioni suddette, una somma in contanti commisurata all'entità complessiva dei canoni ed alla periodicità della fatturazione; tale somma sarà conguagliata al termine della convenzione.

9 - **Pagamenti** — Le fatture debbono essere integralmente pagate dal Comune entro trenta giorni dalla data di spedizione.
Se il pagamento è ritardato oltre il termine sopra indicato l'Enel, ferma la facoltà di adottare tutti i provvedimenti atti alla tutela del proprio credito, potrà applicare gli interessi di mora nella misura del 7,5% in ragione d'anno e le maggiori spese di esazione; in caso di aumento del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data del 14 agosto 1969, la misura degli interessi di mora sarà maggiorata dei punti di aumento di detto tasso.

Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.

10 - **Cessione della convenzione** — L'Enel ha la facoltà di cedere la presente convenzione ad altra impresa.
Il Comune non può cedere la convenzione a terzi.

11 - **Ispezioni e verifiche** — Le parti, a mezzo dei propri incaricati in contraddittorio tra di loro, possono in qualsiasi momento procedere a verifiche per accertare il rispetto delle condizioni pattuite nella presente convenzione.

12 - **Oneri fiscali e vari** — La presente convenzione, redatta a cura dell'Enel, a norma del secondo comma dell'articolo 5 del DPR n. 634 del 26 ottobre 1972, non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso; gli oneri per bollo, tasse, diritti di segreteria, si intendono a carico del Comune.

Eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o disposizione dell'Autorità competente, alla convenzione, alle prestazioni e ai relativi compensi, sono a carico del Comune salvo che siano espressamente posti dalla legge stessa a carico dell'Enel e senza facoltà di rivalsa.

L'ammontare della spesa relativa alle prestazioni di cui alla presente convenzione e gli eventuali successivi aumenti della stessa saranno, a cura del Comune, iscritti nelle spese obbligatorie del bilancio comunale.

13 - **Autorizzazioni** — Il Comune consente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, il passaggio e l'appoggio sul suolo pubblico e sugli edifici comunali, delle linee elettriche ad alta e a bassa tensione dell'Enel e, in genere, l'occupazione di aree e relativo sottosuolo che si rendesse necessaria per il trasporto e la distribuzione dell'energia all'utenza dell'Enel.

Il Comune accorda inoltre gratuitamente l'occupazione temporanea del suolo pubblico con gli attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione e manutenzione di tutti gli impianti gestiti dall'Enel e si impegna infine a tenere regolati i rami e le fronde degli alberi dei viali ed in genere delle aree pubbliche, in modo che, in qualsiasi condizione meteorologica, siano esclusi contatti con le linee elettriche degli impianti suddetti.

14 - **Comunicazioni del Comune** — Le comunicazioni del Comune, inerenti alle prestazioni oggetto della presente convenzione, devono essere trasmesse all'Enel per iscritto.

15 - **Elezione di domicilio e Foro competente** — Il Comune elegge domicilio a tutti gli effetti nella sede Municipale. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di .....Milano.....

CONDIZIONI PARTICOLARI

Si dà atto che, per effetto dell'articolo 6 della presente convenzione, i canoni indicati nella tabella riportata all'articolo 3 devono essere maggiorati del 45,48% in relazione al valore di 172,39 assunto nell'aprile 1974 dalla media ponderata dei numeri indici ISTAT richiamati nell'anzidetto articolo 6.

PER L'ENEL

ENEL
COMPARTIMENTO DI MILANO
ESERCIZIO DISTRETTUALE DI MILANO

PER IL COMUNE
Il Sindaco

Il Comune dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede e di approvare in particolare, per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli: 2 (Durata della convenzione); 6 (Variabilità dei canoni); 8 (Fatturazione - Anticipo); 9 (Pagamenti); 10 (Cessione della convenzione); 13 (Autorizzazioni); 15 (Elezione di domicilio e Foro competente).

PER IL COMUNE
Il Sindaco

Milano li, 10 febbraio 1975

Ente Nazionale
per l'Energia Elettrica
(Enel)
Compartimento di Milano
Esercizio Distrettuale di Milano
ZONA DI VOGHERA

27058 VOGHERA
VIA VITTORIO VENETO, 29
TEL. 48.847

2 gennaio 1985

Spettabile
AMMINISTRAZIONE COMUNALE di
27040 CASTANA PV

PROT. N. C/CM/mm. 0106
(DA INDICARE NELLA RISPOSTA)

OGGETTO: Appendice alla convenzione per prestazioni relative all'impianto di illuminazione pubblica.

In allegato Vi inviamo la copia dell'appendice alla convenzione sopracitata di Vostra spettanza da noi controfirmata.

Con i migliori saluti.

All.: c.s.

ED MI 7/1127 - (A 4) 10.000 - 9 77 - P.

2051
3.12.84

APPENDICE n 1 ALLA CONVENZIONE PER PRESTAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STIPULATA IN DATA 10 febbraio 1975 TRA L'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL) ED IL COMUNE DI CASTANA (PROVINCIA DI PAVIA)

A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'art. 3 (Consistenza degli impianti), il punto b) dell'art. 4 (Manutenzione degli apparecchi illuminanti), il punto d) dell'art. 4 (Ricambio delle lampade) e l'art. 6 (Variabilità dei canoni) della convenzione sopracitata, si intendono annullati e sostituiti dai seguenti altri:

art. 3 - **Consistenza degli impianti** — Tutti gli impianti di illuminazione pubblica in atto nel territorio comunale sono e restano di proprietà dell'Enel. La consistenza degli apparecchi illuminanti di proprietà dell'Enel, alla data del 30 settembre 1984, è indicata nella seguente tabella. Eventuali variazioni nella consistenza degli impianti dovranno essere concordate fra le parti.

APPARECCHI ILLUMINANTI			canone annuo per ogni apparecchio illuminante
n	tipo e potenza nominale delle lampade		L (1)
3	bulbo fluorescente	50 W	21.170
83	bulbo fluorescente	80 W	22.620
3	bulbo fluorescente	125 W	22.980

002436 3.12.84

84 - P.

(1) Riferito ai costi del mese di ottobre 1982.

punto *b)* dell'art. 4 - *Manutenzione degli apparecchi illuminanti* — L'Enel manterrà in normali condizioni di funzionamento gli apparecchi illuminanti provvedendo alla loro manutenzione e, in quanto necessario, al ricambio degli alimentatori, dei portalampade, degli attacchi e delle morsetterie.

La pulizia degli apparecchi illuminanti verrà effettuata ogni due anni circa, in occasione del ricambio a programma.

punto *d)* dell'art. 4 — *Ricambio delle lampade* — L'Enel provvederà al ricambio a programma delle lampade installate negli impianti di cui al precedente art. 3, ogni 8.000 ore di accensione circa.

Sostituirà inoltre, su segnalazione del Comune, le lampade che dovessero andare occasionalmente fuori servizio tra un ricambio a programma e l'altro; queste sostituzioni saranno effettuate con frequenza settimanale.

La provvista delle lampade sarà effettuata da parte dell'Enel. Saranno impiegate lampade nuove sia per i ricambi a programma che per i ricambi occasionali.

Restano esclusi dai presenti accordi i ricambi di lampade e le riparazioni o sostituzioni di altre parti d'impianto danneggiate o mancanti per vandalismi, per furti o per altri eventi eccezionali. In questi casi, che dovranno essere segnalati a cura del Comune, l'Enel si impegna a provvedere alle necessarie opere di ripristino, dietro rimborso delle relative spese.

art. 6 - **Variabilità dei canoni** — Il canone di cui al punto a) dell'art. 5 — previsto al Cap. I, paragrafo A del Provv. CIP n. 44/1980 — è soggetto a tutte le variazioni e modifiche che potranno essere apportate dalle competenti Autorità.

I canoni unitari di cui al punto b) dell'art. 5 sono correlati ai costi del mese di ottobre 1982 e si intendono riferiti al valore medio ponderato dei seguenti indici riportati sul « Bollettino mensile di statistica » ISTAT:

- numero indice delle retribuzioni orarie contrattuali degli operai dell'industria elettrica (fatta 100 la media dell'anno 1980 con base 1975);
- numero indice dei prezzi all'ingrosso, materiali e forniture elettriche (base 1980 = 100).

Ai predetti indici verrà attribuito un peso rispettivamente del 70% e del 30%.

Al detto mese di ottobre 1982 tale valore medio ponderato risulta pari a: $144,7 \times 0,7 + 136,4 \times 0,3 = 142,21$ (fatta 100 la media dell'anno 1980 con base 1975 per il primo numero indice e con base 1980 = 100 per il secondo indice).

Con la stessa proporzione con la quale varierà questo valore medio ponderato, i canoni unitari sopra precisati saranno aggiornati all'inizio di ogni semestre solare in base agli indici relativi rispettivamente ai mesi di ottobre e di aprile immediatamente precedenti; l'aggiornamento non avrà luogo se la variazione dei canoni risulterà inferiore al 5% rispetto al precedente valore medio ponderato, che ha determinato una variazione dei canoni.

Qualora l'ISTAT modifichi la serie dei numeri indici sopra indicati, il valore medio ponderato, da porre a confronto con quello del semestre precedente, sarà determinato mediante l'applicazione dei coefficienti di raccordo pubblicati dall'ISTAT; nel caso in cui non siano disponibili i suddetti coefficienti di raccordo, sarà effettuato il concatenamento tra la nuova e la vecchia serie dei numeri indici interessati alla modifica.

Restano ferme tutte le pattuizioni indicate nella convenzione sopracitata, in quanto non modificate dal contenuto della presente appendice, che della convenzione stessa viene a formare parte integrante.

Voghera li, 6 dicembre 1984

PER L'ENEL

PER IL COMUNE

Voghera, 6 dicembre 1984

RACCOMANDATA

Spettabile
AMMINISTRAZIONE COMUNALE di
27040 CASTANA PV

Prot. n. C/CH/mm. 7296

Nuove modalità di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica - Canoni relativi.

In base ai risultati di studi ed analisi condotte in argomento, è emersa la necessità di adottare nuove modalità per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.

Tali nuove modalità sono indicate nell'allegata appendice alla convenzione in atto.

I nuovi canoni annui unitari, corrispondenti alle suddette modalità di manutenzione, sono riportati nella tabella 1 e messi a confronto con i canoni in atto.

Ci è gradito comunicare che, sulla base della consistenza dell'impianto al 30 settembre 1984 e dei canoni unitari riferiti al 2° semestre 1984, risulta, una riduzione del canone annuo complessivo di lire - 686.214.= , come è evidenziato nella tabella 2.

L'applicazione delle nuove modalità di manutenzione e dei relativi canoni unitari, con i dovuti aggiornamenti, avrà inizio con il 1° gennaio 1985.

Vi preghiamo di volerci restituire firmate entrambe le copie dell'appendice; sarà poi nostra cura inviarVi quella di Vostra spettanza da noi controfirmata.

Con i migliori saluti.

All.: c.s.

tabella 1
allegata alla lettera
4996

MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Comune di **CASTANA**

tipo e potenza nominale delle lampade	nuovo canone annuo per ogni apparecchio illuminante			canone annuo in atto per ogni apparecchio illuminante		
	valore base ottobre 1982 L	coefficiente di variazione % (1)	valore al 2° semestre 1984 L	valore base aprile 1976 L	coefficiente di variazione % (1)	valore al 2° semestre 1984 L
bulbo fluorescente 50 W	**21.170**	20,51	**25.512**	**8.500**	232,31	**28.246**
bulbo fluorescente 80 W	**22.620**	"	**27.259**	**10.580**	"	**35.158**
bulbo fluorescente 125 W	**22.980**	"	**27.693**	**10.580**	"	**35.158**

84 - P.

(1) Si vedano gli uniti conteggi.

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI VARIAZIONE PERCENTUALE DEL VALORE BASE ALL'OTTOBRE 1982 DEL NUOVO CANONE ANNUO PER OGNI APPARECCHIO ILLUMINANTE

	ottobre 1982	aprile 1984
a) numero indice delle retribuzioni orarie contrattuali degli operai dell'industria elettrica (fatta 100 la media dell'anno 1980 con base 1975)	144,7	178,1 (1)
b) numero indice dei prezzi all'ingrosso, materiali e forniture elettriche (base 1980 = 100)	136,4	155,7 (2)
c) valore medio ponderato a × 0,7 + b × 0,3	142,21	171,38

d) coefficiente di variazione percentuale

$$\frac{171{,}38 - 142{,}21}{142{,}21} \times 100 = 20{,}51\%$$

---

(1) Il valore 178,1 è stato così determinato:

$$\frac{125{,}2 \times 3{,}1373}{220{,}6} \times 100 \quad 178{,}1$$

dove:

— 125,2 dato ISTAT - Bollettino Mensile di Statistica n 7 del luglio 1984

— 3,1373 coefficiente di raccordo tra le basi 1982 = 100 e 1975 100

— 220,6 valore medio dell'indice al 1980 con base 1975.

(2) Dato ISTAT - Bollettino Mensile di Statistica n 7 del luglio 1984.

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI VARIAZIONE PERCENTUALE DEL VALORE BASE ALL'APRILE 1976 DEL CANONE ANNUO IN ATTO PER OGNI APPARECCHIO ILLUMINANTE

	aprile 1976	aprile 1984
a) numero indice delle retribuzioni orarie contrattuali — esclusi assegni familiari — degli operai addetti alla produzione e distribuzione dell'energia elettrica (base 1975 = 100)	107,5	392,8 (1)
b) numero indice dei prezzi all'ingrosso materiali e forniture elettriche (fatta 100 la media del 1975 con base 1970)	111,58	287,76 (2)
c) valore medio ponderato $a \times 0,7 + b \times 0,3$	108,72	361,29

d) coefficiente di variazione percentuale

$$\frac{361,29 - 108,72}{108,72} \times 100 = 232,31\%$$

---

(1) Il valore di 392,8 è stato determinato moltiplicando 125,2 (dato ISTAT - Bollettino Mensile di Statistica n. 7 del luglio 1984) per 3,1373 (coefficiente di raccordo tra le basi 1982 = 100 e 1975 = 100).

(2) Il valore di 287,76 è stato così determinato:

$$\frac{155,7 \times 1,6064 \times 1,6786}{145,9} \times 100 \quad 287,76$$

dove:

— 155,7 dato ISTAT - Bollettino Mensile di Statistica n. 7 del luglio 1984

— 1,6064 coefficiente di raccordo tra le basi 1980 = 100 e 1976 = 100

— 1,6786 coefficiente di raccordo tra le basi 1976 100 e 1970 100

— 145,9 valore medio dell'indice al 1975 con base 1970.

84 -

MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

tabella 2
allegata alla lettera
7296

Comune di CASTANA

consistenza impianto al 30 settembre 1984			canone annuo (riferito al 2° semestre 1984)				
apparecchi illuminanti			nuovo		in atto		differenza
tipo e potenza nominale delle lampade		n	unitario L/anno	complessivo L/anno a	unitario L/anno	complessivo L/anno b	a − b L/anno
bulbo fluorescente	50 W	3	25.512	76.536	28.246	84.738	− 8.202
bulbo fluorescente	80 W	83	27.259	2.262.497	35.158	2.918.114	− 655.617
bulbo fluorescente	125 W	3	27.693	83.079	35.158	105.474	− 22.395
		89		2.422.112		3.108.326	− 686.214

34 - P

ENEL - COMPARTIMENTO DI MILANO	ZONA DI	DATA	N.°
ESERCIZIO DISTRETTUALE MILANO	VOGHERA	10 febbraio 1975	96/8388/01 Imp.

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Stipulata tra:
ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (Enel)
COMUNE di MONTESCANO (Provincia di Pavia)

1 - **Oggetto della convenzione** – La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune e l'Enel circa le prestazioni precisate al successivo art. 4, riguardanti gli impianti di illuminazione pubblica di proprietà dell'Enel situati nel territorio del Comune.

2 - **Durata della convenzione** – La presente convenzione decorre dal 1.4.1975, scade il 31.3.1978 e si intende tacitamente prorogata di triennio in triennio qualora una delle parti non ne dia disdetta con lettera raccomandata almeno quattro mesi prima di ogni scadenza.

3 - **Consistenza degli impianti** – Tutti gli impianti di illuminazione pubblica in atto nel territorio comunale sono e restano di proprietà dell'Enel. La consistenza iniziale degli apparecchi illuminanti di proprietà dell'Enel è indicata nella seguente tabella. Eventuali aumenti nella consistenza degli impianti dovranno essere concordati fra le parti.

APPARECCHI ILLUMINANTI			Modalità iniziale del ricambio lampade (1)	Canone annuo per ogni apparecchio illuminante Lire (2)
N.	Tipo e potenza nominale delle lampade			
1	Incandescenza a.p.	40 W	P	2.320
1	" "	60 W	P	2.320
49	Bulbo fluorescente	80 W	P	5.450
3	" "	125 W	P	5.450
54				

(1) P = ricambio a programma; S = ricambio saltuario

(2) Riferito ai costi del mese di ottobre 1970

(2 A 4) 1800 | 1174 - P.

EC MI 40/46

4 - **Prestazioni** – L'Enel, esclusivamente per gli impianti di sua proprietà, si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni:

a) ***Manutenzione delle linee e dei sostegni*** - Tali parti d'impianto saranno mantenute dall'Enel in normale stato di efficienza.

b) ***Manutenzione degli apparecchi illuminanti*** - L'Enel manterrà in normali condizioni di funzionamento gli apparecchi illuminanti provvedendo alla loro manutenzione e in particolare alla pulizia delle armature, dei riflettori e delle gonnelle e, in quanto necessario, al ricambio degli apparecchi accessori (quali reattori e condensatori), delle gonnelle, dei portalampade, degli attacchi, degli organi di protezione e delle morsetterie.

c) ***Accensione e spegnimento delle lampade*** - L'Enel disimpegnerà il servizio di accensione e spegnimento delle lampade mediante idonei dispositivi di apertura e chiusura dei circuiti, curandone la regolare manutenzione.

La durata annua di accensione e l'orario solare di accensione e spegnimento delle lampade sono indicati nella tabella seguente:

Mese	decade	dalle ore	alle ore	Mese	decade	dalle ore	alle ore	Mese	decade	dalle ore	alle ore
Gennaio	1ª	17.20'	7.40'	Maggio	1ª	20.00'	4.40'	Settembre	1ª	19.15'	5.30'
	2ª	17.30'	7.35'		2ª	20.10'	4.25'		2ª	18.55'	5.40'
	3ª	17.40'	7.30'		3ª	20.25'	4.15'		3ª	18.35'	5.55'
Febbraio	1ª	17.55'	7.20'	Giugno	1ª	20.35'	4.05'	Ottobre	1ª	18.15'	6.05'
	2ª	18.10'	7.05'		2ª	20.40'	4.05'		2ª	17.55'	6.20'
	3ª	18.25'	6.50'		3ª	20.45'	4.05'		3ª	17.40'	6.30'
Marzo	1ª	18.35'	6.35'	Luglio	1ª	20.45'	4.10'	Novembre	1ª	17.25'	6.45'
	2ª	18.50'	6.15'		2ª	20.35'	4.20'		2ª	17.15'	7.00'
	3ª	19.05'	5.55'		3ª	20.25'	4.30'		3ª	17.05'	7.10'
Aprile	1ª	19.20'	5.35'	Agosto	1ª	20.10'	4.45'	Dicembre	1ª	17.05'	7.25'
	2ª	19.30'	5.15'		2ª	19.55'	5.00'		2ª	17.05'	7.30'
	3ª	19.45'	4.55'		3ª	19.35'	5.15'		3ª	17.10'	7.40'
Totale accensione: ore 4000 all'anno.											

L'Enel provvederà:

- a tarare i dispositivi a cellula fotoelettrica in modo da ottenere mediamente detta durata annua di accensione;
- a regolare i dispositivi di altro tipo in modo che l'accensione e lo spegnimento delle lampade siano attuati secondo l'orario solare convenuto nella suddetta tabella.

d) ***Ricambio delle lampade*** - L'Enel provvederà al ricambio delle lampade installate negli impianti di cui all'art. 3, secondo le seguenti modalità:

ricambio a programma:

- sostituzione a programma di tutte le lampade in opera con la sottoindicata periodicità media:

  lampade a incandescenza: ogni 1500 ore di accensione circa

  lampade a scarica : ogni 6000 ore di accensione circa

- sostituzione, su segnalazione del Comune, delle lampade che dovessero andare occasionalmente fuori servizio tra un ricambio e l'altro del programma; queste sostituzioni saranno effettuate con frequenza settimanale, utilizzando lampade rimosse in precedenti ricambi a programma.

ricambio saltuario: sostituzione su segnalazione del Comune delle lampade che dovessero andare fuori servizio; queste sostituzioni saranno effettuate con frequenza settimanale.

In entrambi i casi la provvista delle lampade sarà effettuata a cura e spese dell'Enel.

Restano esclusi dai presenti accordi i ricambi di lampade e le riparazioni o sostituzioni di altre parti d'impianto danneggiate o mancanti per vandalismi, per furti o per altri eventi eccezionali.

In questi casi, che dovranno essere segnalati a cura del Comune, l'Enel si impegna a provvedere alle necessarie opere di ripristino, dietro rimborso delle relative spese.

5 - **Canoni** – A compenso delle prestazioni oggetto della presente convenzione il Comune corrisponde all'Enel quanto segue:

a) per la manutenzione delle linee e dei sostegni: un canone di L. 430 all'anno per ogni apparecchio illuminante installato;

b) per le restanti prestazioni: i canoni annui il cui ammontare, in relazione ai vari tipi di apparecchi illuminanti, risulta stabilito nella tabella riportata all'articolo 3, salvo quanto precisato nel successivo articolo 6 (Variabilità dei canoni).

Il Comune deve inoltre corrispondere gli oneri fiscali o di altra natura posti per legge a Suo carico.

Qualora nel corso della convenzione dovessero concordarsi aumenti nel numero o nella potenza degli apparecchi illuminanti, ai nuovi apparecchi, se del tipo considerato nella sopraindicata tabella, saranno applicati gli stessi canoni di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo. Per apparecchi di tipo non previsto in tabella i canoni relativi alle prestazioni di cui al precedente punto *b*) verranno concordati di volta in volta.

6 - **Variabilità dei canoni** – Il canone di cui al punto *a*) dell'art. 5 – previsto al Cap. I, parag. 1) Provv. CIP n. 34/1974 – è soggetto a tutte le variazioni e modifiche che potranno essere apportate dalle competenti Autorità.

I canoni unitari di cui al punto *b*) dell'art. 5 sono correlati ai costi del mese di ottobre 1970 e si intendono di comune accordo riferiti al valore medio ponderato dei seguenti indici riportati sul « Bollettino mensile di statistica » - ISTAT:

- numero indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali, compresi gli assegni familiari, degli operai addetti alla produzione e distribuzione dell'energia elettrica (base 1966 = 100);
- numero indice dei prezzi all'ingrosso, macchine ed apparecchiature elettriche (base 1966 = 100).

Ai predetti indici verrà attribuito un peso rispettivamente del 70% e del 30%.

Al detto mese di ottobre 1970 tale valore medio ponderato risulta pari a: $121{,}2 \times 0{,}7 + 112{,}2 \times 0{,}3 = 118{,}5$ (base 1966 = 100).
Con la stessa proporzione con la quale varierà questo valore medio ponderato, i canoni unitari sopra precisati saranno aggiornati all'inizio di ogni semestre solare in base agli indici relativi rispettivamente ai mesi di ottobre e di aprile immediatamente precedenti; l'aggiornamento non avrà luogo se la variazione dei canoni risulterà inferiore al 5%.

Qualora l'ISTAT modifichi la serie dei numeri indici sopra indicati, il valore medio ponderato, da porre a confronto con quello del semestre precedente, sarà determinato mediante l'applicazione dei coefficienti di raccordo pubblicati dall'ISTAT; nel caso in cui non siano disponibili i suddetti coefficienti di raccordo, sarà effettuato il concatenamento tra la nuova e la vecchia serie dei numeri indici interessati dalla modifica.

7 - **Spostamenti di impianto** — Le spese di riparazione, modifiche o spostamento degli impianti ed apparecchi di proprietà dell'Enel, rese necessarie per fatto o nell'interesse del Comune o comunque conseguenti, anche se a beneficio di terzi, a provvedimenti emessi dal Comune, sono a carico di questo.

8 - **Fatturazione - Anticipo** — La periodicità di fatturazione potrà essere modificata dall'Enel nel corso della convenzione, restando comunque esclusa l'adozione di una periodicità inferiore a quella mensile. L'Enel rinunzia al versamento, da parte del Comune, di ogni anticipo sulle prestazioni oggetto della presente convenzione in quanto venga a sua volta esonerato dal versamento della cauzione prevista dall'art. 54 del « Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato », nonché dal versamento di cauzioni per qualsiasi altro titolo.

Qualora l'Enel venisse, per qualsiasi motivo, obbligato a versare le cauzioni di cui sopra, il Comune verserà in contropartita all'Enel, a titolo di anticipo sulle prestazioni suddette, una somma in contanti commisurata all'entità complessiva dei canoni ed alla periodicità della fatturazione; tale somma sarà conguagliata al termine della convenzione.

9 - **Pagamenti** — Le fatture debbono essere integralmente pagate dal Comune entro trenta giorni dalla data di spedizione.
Se il pagamento è ritardato oltre il termine sopra indicato l'Enel, ferma la facoltà di adottare tutti i provvedimenti atti alla tutela del proprio credito, potrà applicare gli interessi di mora nella misura del 7,5% in ragione d'anno e le maggiori spese di esazione; in caso di aumento del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data del 14 agosto 1969, la misura degli interessi di mora sarà maggiorata dei punti di aumento di detto tasso.

Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.

10 - **Cessione della convenzione** — L'Enel ha la facoltà di cedere la presente convenzione ad altra impresa.
Il Comune non può cedere la convenzione a terzi.

11 - **Ispezioni e verifiche** — Le parti, a mezzo dei propri incaricati in contraddittorio tra di loro, possono in qualsiasi momento procedere a verifiche per accertare il rispetto delle condizioni pattuite nella presente convenzione.

12 - **Oneri fiscali e vari** — La presente convenzione, redatta a cura dell'Enel, a norma del secondo comma dell'articolo 5 del DPR n. 634 del 26 ottobre 1972, non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso; gli oneri per bollo, tasse, diritti di segreteria, si intendono a carico del Comune.

Eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o disposizione dell'Autorità competente, alla convenzione, alle prestazioni e ai relativi compensi, sono a carico del Comune salvo che siano espressamente posti dalla legge stessa a carico dell'Enel e senza facoltà di rivalsa.

L'ammontare della spesa relativa alle prestazioni di cui alla presente convenzione e gli eventuali successivi aumenti della stessa saranno, a cura del Comune, iscritti nelle spese obbligatorie del bilancio comunale.

13 - **Autorizzazioni** — Il Comune consente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, il passaggio e l'appoggio sul suolo pubblico e sugli edifici comunali, delle linee elettriche ad alta e a bassa tensione dell'Enel e, in genere, l'occupazione di aree e relativo sottosuolo che si rendesse necessaria per il trasporto e la distribuzione dell'energia all'utenza dell'Enel.

Il Comune accorda inoltre gratuitamente l'occupazione temporanea del suolo pubblico con gli attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione e manutenzione di tutti gli impianti gestiti dall'Enel e si impegna infine a tenere regolati i rami e le fronde degli alberi dei viali ed in genere delle aree pubbliche, in modo che, in qualsiasi condizione meteorologica, siano esclusi contatti con le linee elettriche degli impianti suddetti.

14 - **Comunicazioni del Comune** — Le comunicazioni del Comune, inerenti alle prestazioni oggetto della presente convenzione, devono essere trasmesse all'Enel per iscritto.

15 - **Elezione di domicilio e Foro competente** — Il Comune elegge domicilio a tutti gli effetti nella sede Municipale. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Si dà atto che, per effetto dell'articolo 6 della presente convenzione, i canoni indicati nella tabella riportata all'articolo 3 devono essere maggiorati del 45,48% in relazione al valore di 172,39 assunto nell'aprile 1974 dalla media ponderata dei numeri indici ISTAT richiamati nell'anzidetto articolo 6.

PER L'ENEL

ENEL
COMPARTIMENTO DI MILANO
ESERCIZIO DISTRETTUALE DI MILANO

PER IL COMUNE

Il Comune dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede e di approvare in particolare, per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli: 2 (Durata della convenzione); 6 (Variabilità dei canoni); 8 (Fatturazione - Anticipo); 9 (Pagamenti); 10 (Cessione della convenzione); 13 (Autorizzazioni); 15 (Elezione di domicilio e Foro competente).

PER IL COMUNE

Milano li, 10 febbraio 1975

Ente Nazionale
per l'Energia Elettrica
(Enel)
Compartimento di Milano
Esercizio Distrettuale di Milano
ZONA DI VOGHERA

27058 VOGHERA
VIA VITTORIO VENETO, 29
TEL. 48.547

19 dicembre 1984

Spettabile
AMMINISTRAZIONE COMUNALE di
27040 MONTESCANO PV

PROT. N. C/CM/mm.
(DA INDICARE NELLA RISPOSTA)

OGGETTO: Appendice alla convenzione per prestazioni relative all'impianto di illuminazione pubblica.

In allegato Vi inviamo la copia dell'appendice alla convenzione sopracitata di Vostra spettanza da noi controfirmata.

Con i migliori saluti.

All.: c.s.

ED MI 7/1/27 - (A 4) 10.000 - 9 77 - P.

Cod. Fiscale : 00483010187

COMUNE DI MONTESCANO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

Prot. 1634 li, 13 dicembre 1984

Spett.le Soc. ENEL

■ VOGHERA (Pv)

OGGETTO: Nuove modalità di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica- Canoni relativi.

Con riferimento alla circolare Prot. n. C/CM/mm. 07212 del 4.12/84, di cui all'oggetto, si restituisce le copie dell'appendice debitamente firmate.

Distintamente.

IL SINDACO

082356 17 DIC. 84

F. Casartelli - Voghera

84 - P.

(1) P = ricambio a programma; S = ricambio saltuario.

(2) Riferito ai costi del mese di ottobre 1982.

Voghera, 4 dicembre 1984

RACCOMANDATA

Spettabile
AMMINISTRAZIONE COMUNALE di
27040 MONTESCANO PV

Prot. n. C/CN/mm. 07212

Nuove modalità di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica - Canoni relativi.

In base ai risultati di studi ed analisi condotte in argomento, è emersa la necessità di adottare nuove modalità per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.

Tali nuove modalità sono indicate nell'allegata appendice alla convenzione in atto.

I nuovi canoni annui unitari, corrispondenti alle suddette modalità di manutenzione, sono riportati nella tabella 1 e messi a confronto con i canoni in atto.

Ci è gradito comunicare che, sulla base della consistenza dell'impianto al 30 settembre 1984 e dei canoni unitari riferiti al 2° semestre 1984, risulta, una riduzione del canone annuo complessivo di lire - 571.906.= , come è evidenziato nella tabella 2.

L'applicazione delle nuove modalità di manutenzione e dei relativi canoni unitari, con i dovuti aggiornamenti, avrà inizio con il 1° gennaio 1985.

Vi preghiamo di volerci restituire firmate entrambe le copie dell'appendice; sarà poi nostra cura inviarVi quella di Vostra spettanza da noi controfirmata.

Con i migliori saluti.

All.: c.s.

APPENDICE n 1 ALLA CONVENZIONE PER PRESTAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STIPULATA IN DATA 10 febbraio 1975 TRA L'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL) ED IL COMUNE DI MONTESCANO (PROVINCIA DI PAVIA)

A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'art. 3 (Consistenza degli impianti), il punto b) dell'art. 4 (Manutenzione degli apparecchi illuminanti), il punto d) dell'art. 4 (Ricambio delle lampade) e l'art. 6 (Variabilità dei canoni) della convenzione sopracitata, si intendono annullati e sostituiti dai seguenti altri:

art. 3 - **Consistenza degli impianti** — Tutti gli impianti di illuminazione pubblica in atto nel territorio comunale sono e restano di proprietà dell'Enel. La consistenza degli apparecchi illuminanti di proprietà dell'Enel, alla data del 30 settembre 1984, è indicata nella seguente tabella. Eventuali variazioni nella consistenza degli impianti dovranno essere concordate fra le parti.

APPARECCHI ILLUMINANTI		modalità del ricambio lampade (1)	canone annuo per ogni apparecchio illuminante L (2)
n	tipo e potenza nominale delle lampade		
71	bulbo fluorescente 80 W	P	22.620
12	bulbo fluorescente 125 W	P	22.980
1	incandescenza a.p. 40 W	S	77.550

(1) P = ricambio a programma; S = ricambio saltuario.

(2) Riferito ai costi del mese di ottobre 1982.

84 - P.

punto *b)* dell'art. 4 - *Manutenzione degli apparecchi illuminanti* — L'Enel manterrà in normali condizioni di funzionamento gli apparecchi illuminanti provvedendo alla loro manutenzione e, in quanto necessario, al ricambio degli alimentatori, dei portalampade, degli attacchi e delle morsetterie.

La pulizia degli apparecchi illuminanti dotati di lampade a scarica verrà effettuata ogni due anni circa, in occasione del ricambio a programma. Per gli apparecchi illuminanti dotati di lampade ad incandescenza con armatura normale, la pulizia verrà effettuata mediamente ogni due anni, in occasione di un ricambio saltuario. Non è prevista alcuna pulizia per gli apparecchi illuminanti dotati di lampade ad incandescenza con armatura a piatto.

punto *d)* dell'art. 4 — *Ricambio delle lampade* — L'Enel provvederà al ricambio delle lampade installate negli impianti di cui al precedente art. 3, secondo le seguenti modalità:

ricambio a programma:

- sostituzione a programma di tutte le lampade a scarica, ogni 8.000 ore di accensione circa;
- sostituzione, su segnalazione del Comune, delle lampade a scarica che dovessero andare occasionalmente fuori servizio tra un ricambio a programma e l'altro; queste sostituzioni saranno effettuate con frequenza settimanale.

ricambio saltuario:

- sostituzione, su segnalazione del Comune, delle lampade ad incandescenza andate fuori servizio; queste sostituzioni saranno effettuate con frequenza settimanale.

La provvista delle lampade sarà effettuata da parte dell'Enel. Saranno impiegate lampade nuove per tutti i tipi di ricambio (a programma, occasionale tra un ricambio a programma e l'altro, saltuario).

Restano esclusi dai presenti accordi i ricambi di lampade e le riparazioni o sostituzioni di altre parti d'impianto danneggiate o mancanti per vandalismi, per furti o per altri eventi eccezionali. In questi casi, che dovranno essere segnalati a cura del Comune, l'Enel si impegna a provvedere alle necessarie opere di ripristino, dietro rimborso delle relative spese.

art. 6 - **Variabilità dei canoni** — Il canone di cui al punto a) dell'art. 5 — previsto al Cap. I, paragrafo A del Provv. CIP n. 44/1980 — è soggetto a tutte le variazioni e modifiche che potranno essere apportate dalle competenti Autorità.

I canoni unitari di cui al punto b) dell'art. 5 sono correlati ai costi del mese di ottobre 1982 e si intendono riferiti al valore medio ponderato dei seguenti indici riportati sul « Bollettino mensile di statistica » ISTAT:

- numero indice delle retribuzioni orarie contrattuali degli operai dell'industria elettrica (fatta 100 la media dell'anno 1980 con base 1975);
- numero indice dei prezzi all'ingrosso, materiali e forniture elettriche (base 1980 = 100).

Ai predetti indici verrà attribuito un peso rispettivamente del 70% e del 30%.

Al detto mese di ottobre 1982 tale valore medio ponderato risulta pari a: $144,7 \times 0,7 + 136,4 \times 0,3 = 142,21$ (fatta 100 la media dell'anno 1980 con base 1975 per il primo numero indice e con base 1980 = 100 per il secondo indice).

Con la stessa proporzione con la quale varierà questo valore medio ponderato, i canoni unitari sopra precisati saranno aggiornati all'inizio di ogni semestre solare in base agli indici relativi rispettivamente ai mesi di ottobre e di aprile immediatamente precedenti; l'aggiornamento non avrà luogo se la variazione dei canoni risulterà inferiore al 5% rispetto al precedente valore medio ponderato, che ha determinato una variazione dei canoni.

Qualora l'ISTAT modifichi la serie dei numeri indici sopra indicati, il valore medio ponderato, da porre a confronto con quello del semestre precedente, sarà determinato mediante l'applicazione dei coefficienti di raccordo pubblicati dall'ISTAT; nel caso in cui non siano disponibili i suddetti coefficienti di raccordo, sarà effettuato il concatenamento tra la nuova e la vecchia serie dei numeri indici interessati alla modifica.

Restano ferme tutte le pattuizioni indicate nella convenzione sopracitata, in quanto non modificate dal contenuto della presente appendice, che della convenzione stessa viene a formare parte integrante.

Voghera li, **4 dicembre 1984**

PER L'ENEL

PER IL COMUNE

MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

tabella 2
allegata alla lettera
07239

Comune di MONTESCANO

consistenza impianto al 30 settembre 1984			canone annuo (riferito al 2° semestre 1984)				
apparecchi illuminanti			nuovo		in atto		differenza a — b
tipo e potenza nominale delle lampade		n	unitario L/anno	complessivo L/anno a	unitario L/anno	complessivo L/anno b	L/anno
bulbo fluorescente	80 W	71	27.259	1.935.389	35.158	2.496.218	— 560.829
bulbo fluorescente	125 W	12	27.693	332.316	35.158	421.896	— 89.580
		83		2.267.705		2.918.114	— 650.409
incandescenza a.p.	40 W	1	93.456	93.456	14.953	14.953	+ 78.503
		1		93.456		14.953	+ 78.503
		84		2.361.161		2.933.067	— 571.906

84 - a

tabella 1
allegata alla lettera
07212

MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Comune di **MONTESCANO**

tipo e potenza nominale delle lampade		nuovo canone annuo per ogni apparecchio illuminante			canone annuo in atto per ogni apparecchio illuminante		
		valore base ottobre 1982 L	coefficiente di variazione % (1)	valore al 2° semestre 1984 L	valore base aprile 1976 L	coefficiente di variazione % (1)	valore al 2° semestre 1984 L
bulbo fluorescente	**80 W**	**22.620**	20,51	**27.259**	**10.580**	232,31	**35.158**
bulbo fluorescente	**125 W**	**22.980**	"	**27.693**	**10.580**	"	**35.158**
incandescenza a.p.	**40 W**	**77.550**	"	**93.456**	**4.500**	"	**14.953**

(1) Si vedano gli uniti conteggi.

84 - P.

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI VARIAZIONE PERCENTUALE DEL VALORE BASE ALL'OTTOBRE 1982 DEL NUOVO CANONE ANNUO PER OGNI APPARECCHIO ILLUMINANTE

	ottobre 1982	aprile 1984
a) numero indice delle retribuzioni orarie contrattuali degli operai dell'industria elettrica (fatta 100 la media dell'anno 1980 con base 1975)	144,7	178,1 (1)
b) numero indice dei prezzi all'ingrosso, materiali e forniture elettriche (base 1980 = 100)	136,4	155,7 (2)
c) valore medio ponderato a × 0,7 + b × 0,3	142,21	171,38

d) coefficiente di variazione percentuale

$$\frac{171{,}38 - 142{,}21}{142{,}21} \times 100 = 20{,}51\%$$

---

(1) Il valore 178,1 è stato così determinato:

$$\frac{125{,}2 \times 3{,}1373}{220{,}6} \times 100 \quad 178{,}1$$

dove:

— 125,2 dato ISTAT - Bollettino Mensile di Statistica n 7 del luglio 1984

— 3,1373 coefficiente di raccordo tra le basi 1982 = 100 e 1975 100

— 220,6 valore medio dell'indice al 1980 con base 1975.

(2) Dato ISTAT - Bollettino Mensile di Statistica n 7 del luglio 1984.

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI VARIAZIONE PERCENTUALE DEL VALORE BASE ALL'APRILE 1976 DEL CANONE ANNUO IN ATTO PER OGNI APPARECCHIO ILLUMINANTE

	aprile 1976	aprile 1984
a) numero indice delle retribuzioni orarie contrattuali — esclusi assegni familiari — degli operai addetti alla produzione e distribuzione dell'energia elettrica (base 1975 = 100)	107,5	392,8 (1)
b) numero indice dei prezzi all'ingrosso materiali e forniture elettriche (fatta 100 la media del 1975 con base 1970)	111,58	287,76 (2)
c) valore medio ponderato $a \times 0,7 + b \times 0,3$	108,72	361,29

d) coefficiente di variazione percentuale

$$\frac{361,29 - 108,72}{108,72} \times 100 = 232,31\%$$

---

(1) Il valore di 392,8 è stato determinato moltiplicando 125,2 (dato ISTAT - Bollettino Mensile di Statistica n. 7 del luglio 1984) per 3,1373 (coefficiente di raccordo tra le basi 1982 = 100 e 1975 = 100).

(2) Il valore di 287,76 è stato così determinato:

$$\frac{155,7 \times 1,6064 \times 1,6786}{145,9} \times 100 \quad 287,76$$

dove:

— 155,7 dato ISTAT - Bollettino Mensile di Statistica n. 7 del luglio 1984

— 1,6064 coefficiente di raccordo tra le basi 1980 = 100 e 1976 = 100

— 1,6786 coefficiente di raccordo tra le basi 1976 = 100 e 1970 = 100

— 145,9 valore medio dell'indice al 1975 con base 1970.

84 - a.